

VENERDI' 20 OTTOBRE 2017
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE
AULA MAGNA RETTORATO



L'INQUINAMENTO ACUSTICO

La nuova normativa per i tecnici competenti in acustica.



FRONZI GABRIELE

IL DECRETO LEGISLATIVO 17 FEBBRAIO 2017, N. 42

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00055)
[\(GU Serie Generale n.79 del 04-04-2017\)](#)

Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2017



FRONZI GABRIELE

Figura del tecnico competente in acustica (ex artt. 20 e 24 del D.Lgs. 42/2017)

La figura del tecnico competente in acustica ed i criteri generali per l'esercizio della professione sono definiti dai commi 6 e 7 dell'art. 2 della Legge Quadro 447/1995:

6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo;

7. La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.

La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n.4.



FRONZI GABRIELE

Figura del tecnico competente in acustica (ex art. 21 del D.Lgs. 42/2017)

È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda di iscrizione nell'elenco è presentata secondo le modalità di cui all'allegato 1.

1. Presentazione delle domande

I cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica presentano apposita domanda, **anche nelle forme** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Regione o Provincia autonoma **di residenza**, redatta secondo le modalità indicate dalla Regione o Provincia stessa.

I cittadini dell'Unione europea presentano istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della valutazione di equipollenza da parte del tavolo tecnico di cui all'articolo 23.

I richiedenti comunicano, **mediante autocertificazione**, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività, nonché assumono l'impegno ad astenersi dall'esercizio della professione in caso di conflitto di interessi.

L'istanza presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, deve contenere l'indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento, nonché gli eventuali dati da non rendere pubblici.



FRONZI GABRIELE

Figura del tecnico competente in acustica (ex art. 21 del D.Lgs. 42/2017)

4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al comma 3, non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e **numero di iscrizione nell'elenco**.

5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della Regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, entro 12 mesi **dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, possono presentare **alla Regione stessa**, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. Le Regioni provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al comma 1.

6. I dipendenti pubblici non iscritti nell'elenco di cui al comma 1 e che svolgono attività di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, **comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (abrogato dall'art.24)**, possono continuare a svolgere tale attività esclusivamente nei limiti e per le finalità derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. Le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.



FRONZI GABRIELE

Trascrizione dei tecnici competenti in acustica ambientale dal registro regionale all'elenco dei tecnici competenti in acustica di cui al comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs 42/2017 (ex comma 5, art. 21 del D.Lgs. 42/2017)

I tecnici competenti in acustica ambientale già iscritti nell'elenco della Regione Lazio, possono manifestare interesse alla trascrizione nell'elenco dei tecnici competenti di cui al comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs 42/2017, entro e non oltre il 18/04/2018, compilando ed inviando all'Ufficio competente della Regione, il modulo allegato al presente, proposto in **APPENDICE I**.



Adobe Acrobat
Document



FRONZI GABRIELE

Estinzione dell'effetto del comma 2 dell'art. 20 della Legge Regionale 18/2001.

A completamento della trascrizione di tutti i tecnici dall'elenco regionale all'elenco di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 42/2017 (ovvero cessato l'istituto della deroga di cui al comma 4 dell'art. 25 dello stesso Decreto) per il combinato disposto degli artt. 20, 21 e 24 del D.lgs. 42/2017, si estingue l'effetto del comma 2 dell'art. 20 della Legge Regionale 18/2001.



FRONZI GABRIELE

Istanze per l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti (ex punto 1 Allegato 1 del D.Lgs. 42/2017).

All'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso dei seguenti requisiti, che completano la condizione necessaria e sufficiente all'iscrizione:

- essere in possesso del diploma di laurea o di laurea magistrale relativamente ad una delle specifiche **classi di laurea**(*) elencate nella parte A dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017 (condizione necessaria);
- essere in possesso di una delle quattro seguenti condizioni (condizioni sufficienti):
 - a. avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017;
 - b. avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017;
 - c. avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017;
 - d. aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.



FRONZI GABRIELE

Istanze in via transitoria per l'iscrizione all'elenco dei tecnici competenti (ex punto 1 Allegato 1 e comma 2 art. 22 del D.Lgs 42/2017). Diplomati.

All'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 21 può essere iscritto, entro e non oltre il 17/02/2022* (non più di cinque anni dalla data del presente decreto), chi è in possesso dei seguenti requisiti, che completano la condizione necessaria e due condizioni sufficienti all'iscrizione:

- essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica (condizione necessaria);
- essere in possesso di una delle tre seguenti condizioni (condizioni sufficienti):
 - a. avere svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio all'Ufficio competente della Regione Lazio, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente in acustica, attestata da idonea documentazione;
 - b. avere svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio all'Ufficio competente della Regione Lazio, in modo non occasionale, alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (in vigore prima dell'abrogazione di cui al lemma c, comma 1, art. 24 del D.lgs. 42/2017) attestata da idonea documentazione;
 - c. avere svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio all'Ufficio competente della Regione Lazio, in modo non occasionale, secondo la combinazione dei precedenti punti a) e b):

- **ed essere in possesso della seconda condizione sufficiente:**

avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 al D.Lgs. 42/2017.



FRONZI GABRIELE



Adobe Acrobat
Document

Articolo 25

Regime transitorio

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano applicano la disciplina previgente alle domande di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998, già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Si applica la disciplina vigente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ad un corso riconosciuto dalla Regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998.
3. Fino alla data di emanazione delle linee guida di cui all'articolo 21, comma 2, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza semestrale e in formato digitale, i dati da inserire nell'elenco di cui all'articolo 21.
4. Nelle more dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, coloro che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, hanno presentato istanza di inserimento alla Regione, continuano ad esercitare l'attività secondo la previgente disciplina.



FRONZI GABRIELE

3. Compiti della Regione

La Regione di residenza **verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 22** da parte dei soggetti di cui al punto 1, nonché la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'allegato 2, parte B, **previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'articolo 23**.



Adobe Acrobat

Istanze di accredito per corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica (ex punto 1 dell'Allegato 1 e punto 1 della parte B dell'Allegato 2 e comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. 42/2017)

La Regione Lazio, per quanto territorialmente di competenza, ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al D.Lgs. 42/2017, verifica la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica di cui alla parte B dell'allegato 2 allo stesso D.Lgs. 42/2017, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'art. 23 del citato decreto legislativo.

I corsi in acustica per tecnici competenti sono tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, che possano documentare (anche) la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore.

Gli enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali nonché i soggetti idonei alla formazione interessati alla procedura di accredito nel territorio regionale, presentano formale istanza compilando ed inviando all'Ufficio competente della Regione, il modulo allegato al presente, proposto in **APPENDICE V**, fornendo dettagliato programma, orari, curricula docenti e indicazioni sui luoghi dove si svolgeranno le lezioni teoriche e pratiche.

La valutazione delle istanze di accredito per corsi di formazione abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica verterà sulla valutazione del programma, dei docenti proposti e sulla congruità delle lezioni.

Gli enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali nonché i soggetti idonei alla formazione che saranno accreditati avranno cura di conservare copia dell'elenco degli iscritti, copia delle firme presenza e copia dei diplomi rilasciati, che forniranno poi, a richiesta, all'Ufficio competente della Regione Lazio per le verifiche di competenza. A norma del comma 2 dell'art. 43, del DPR 445/2000, la consultazione diretta degli archivi da parte di una pubblica amministrazione degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico.

I corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di un'attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro appartenente alla già citata commissione acustica regionale; tale partecipazione avverrà a titolo gratuito (come già accade per la commissione regionale) e l'incaricato potrà godere del solo rimborso spese, secondo i regolamenti propri dell'Ente di appartenenza in caso di missione. La regione si riserva comunque di emanare apposito regolamento a riguardo.



FRONZI GABRIELE

2. Aggiornamento professionale

Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi **deve essere comunicata alla Regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.**

I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto.



Gli interessati residenti nella Regione Lazio, che hanno partecipato con profitto ai succitati corsi, presentano formale istanza di aggiornamento dei crediti formativi, compilando ed inviando all'Ufficio competente della Regione, il modulo allegato al presente, proposto in **APPENDICE VII.**



L'ufficio competente della regione predispone un apposito registro che tiene conto dell'aggiornamento professionale, degli obblighi a carico dei professionisti iscritti e trasmette gli esiti al Ministero dell'Ambiente, anche in ragione dei compiti previsti dal punto 4 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 42/2017.



FRONZI GABRIELE

4. Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica

Su segnalazione motivata dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, dei collegi o ordini professionali, ovvero delle Autorità competenti in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, **la Regione di residenza** può disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la cancellazione del tecnico competente in acustica dall'elenco dei tecnici competenti in acustica.

Il provvedimento di cui sopra non può essere adottato prima della scadenza del termine di sessanta giorni assegnato all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni.

In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la Regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione.

Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza **agli obblighi di aggiornamento professionale**, la Regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.

La cancellazione può essere altresì disposta su domanda presentata dall'iscritto alla Regione di residenza.

Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti e dei titoli autocertificati, al fine della cancellazione dall'elenco.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dei tecnici competenti in acustica in caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 21, comma 7.



FRONZI GABRIELE

Altre Comunicazioni

I tecnici già iscritti all'elenco di cui al comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2017 comunicano eventuali cambiamenti nei dati di contatto inviando all'Ufficio Competente della Regione Lazio il modulo allegato al presente, proposto in **APPENDICE IX**.

Disposizioni in merito alla trasmissione telematica delle istanze.

In ossequio al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. è preferibile che gli interessati trasmettano la documentazione tramite posta elettronica certificata, con firma digitale e con marca da bollo digitale (laddove richiesta). Le firme digitali potranno avere formato CADES (con estensione p7m) e PAdES (file con estensione pdf)

Gli interessati, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5 del Decreto del 02 novembre 2005 (rubricato come Regole per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata) che forniranno, come da modulistica, l'indirizzo di posta elettronica certificata e invieranno l'istanza con firma digitale, comunicano alla pubblica amministrazione ricevente la disponibilità all'utilizzo della posta elettronica certificata. Ciò a dire che, il cittadino, che comunica all'Ufficio della pubblica amministrazione l'indirizzo di posta elettronica certificata nella modalità sopra esposta, si impegna a ricevere le comunicazioni di natura amministrativa da parte dello stesso ufficio, solo per via telematica, almeno fino a quando non produce una nuova comunicazione ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del DM succitato.



FRONZI GABRIELE

Classi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 22, comma 1

(classi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007)

Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile dell'architettura (classe L17)

Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale (classe L7)

Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione (classe L8)

Classe delle lauree in ingegneria industriale (classe L9)

Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (classe L30)

Classe delle lauree in scienze matematiche (classe L35)

LM4

architettura e ingegneria edilearchitettura

LM17

fisica

LM20

ingegneria aerospaziale e astronautica

LM21

ingegneria biomedica

LM22

ingegneria chimica

LM23

ingegneria civile

LM24

ingegneria dei sistemi edilizi

LM25

ingegneria dell'automazione

LM26

ingegneria della sicurezza

LM27

ingegneria delle telecomunicazioni

LM28

ingegneria elettrica

LM29

ingegneria elettronica

LM30

ingegneria energetica e nucleare

LM31

ingegneria gestionale

LM32

ingegneria informatica

LM33

ingegneria meccanica

LM34

ingegneria navale

LM35

ingegneria per l'ambiente e il territorio

LM40

matematica

LM44

modellistica matematicofisica

per l'ingegneria

LM53

scienza e ingegneria dei materiali

LM75

scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio



FRONZI GABRIELE

Ai fini della validità per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica il corso deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) la durata del corso non può essere inferiore a 180 ore, delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche;
- b) i contenuti minimi del corso devono corrispondere a quelli indicati al successivo punto 6;
- c) i corsi sono riconosciuti dalla Regione in cui vengono organizzati e sono validi sull'intero territorio nazionale.

I contenuti minimi del corso sono riportati nella tabella seguente.

modulo I	Fondamenti di acustica
modulo II	La propagazione del suono e l'acustica degli ambienti confinati
modulo III	Strumentazione e tecniche di misura
modulo IV	La normativa nazionale e regionale e la regolamentazione comunale
modulo V	Il rumore delle infrastrutture di trasporto lineari
modulo VI	Il rumore delle infrastrutture (portuali) e aeroportuali
modulo VII	Altri regolamenti nazionali e normativa dell'Unione europea
modulo VIII	I requisiti acustici passivi degli edifici
modulo IX	Criteri esecutivi per la pianificazione, il risanamento ed il controllo delle emissioni sonore
modulo X	Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro
modulo XI	Acustica forense
modulo XII	Esercitazioni pratiche sull'uso dei fonometri e dei software di acquisizione
modulo XIII	Esercitazioni pratiche sull'uso dei software per la progettazione dei requisiti acustici degli edifici
modulo XIV	Esercitazioni pratiche sull'uso dei software per la propagazione sonora



FRONZI GABRIELE

Grazie per l'attenzione



FRONZI GABRIELE